



Corte I
A-5973/2011

Sentenza del 19 luglio 2012

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli e Alain Chablais, cancelliere Federico Pestoni.

Parti

A. _____, **A1.** _____,
ricorrente,

contro

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,

e

Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friburgo,
prima istanza.

Oggetto

tasse di ricezione radiofoniche.

Fatti:**A.**

Con scritto del 13 ottobre 2009, Billag SA ha informato il signor A._____, titolare di A1._____, che a far tempo dal 1° ottobre 2009 sarebbe stato assoggettato al canone per la ricezione di programmi radiofonici a titolo commerciale I.

B.

Con scritto del 19 ottobre 2009 il signor A._____ si è opposto, contestandolo, all'assoggettamento citato.

C.

Con scritto del 2 febbraio 2010, Billag SA ha trasmesso al signor A._____ una spiegazione dei diversi tipi (privato, professionale e commerciale) di assoggettamento al canone per la ricezione di programmi radiofonici.

D.

Con decisione del 29 giugno 2010, Billag SA ha confermato l'assoggettamento di A._____, A1._____, al canone per la ricezione di programmi radiofonici a titolo commerciale I.

E.

In data 23 luglio 2010, il signor A._____ ha interposto ricorso presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), chiedendo l'annullamento della decisione citata.

F.

Con decisione del 3 ottobre 2011 l'UFCOM ha respinto il ricorso inoltrato dal signor A._____, confermando la decisione impugnata.

G.

In data 31 ottobre 2011, il signor A._____ (di seguito: il ricorrente) ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale evocando in buona sostanza le stesse motivazioni prodotte in sede di ricorso dinanzi all'UFCOM (di seguito: autorità inferiore).

H.

Con scritto dell'11 gennaio 2012, Billag SA ha comunicato di rinunciare all'invio di una presa di posizione rinviando integralmente a quanto già esposto nel suo scritto del 1° settembre 2010 ed alla decisione dell'UFCOM.

I.

Con presa di posizione del 17 gennaio 2012, l'autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nelle motivazioni espresse in occasione della sua decisione.

J.

Con osservazioni finali del 10 febbraio 2012 il ricorrente ha espresso nuovamente le ragioni già addotte con i precedenti scritti aggiungendo che, a far tempo dall'inizio dell'anno 2012 si è attivato per scollegare l'apparecchio radio oggetto della presente vertenza.

K.

Con scritto del 12 marzo 2012, su richiesta dello scrivente Tribunale, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione circa la sua situazione finanziaria e la sua situazione professionale.

L.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFKOM, che è un Ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF.

1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata – che conferma la decisione del 29 giugno 2010 di Billag SA – il ricorrente è

particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Tanto più visto che il provvedimento avverso comporta un onere pecuniario. Il ricorrente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.

1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1^o; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenza del TAF del 29 settembre 2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2^a ed. Zurigo 1998, n. 674 e segg.).

Inoltre, secondo l'art. 13 PA, anche nell'ambito della massima d'ufficio che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA), la parte che pretende che venga resa una decisione a suo favore deve collaborare all'amministrazione delle prove (su queste questioni, cfr. DTF 130 II 482, consid 3.2).

3.

3.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 e rif. cit.).

3.2. Per l'art. 68 cpv. 3-5 LRTV, il detentore deve annunciarne il possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è escluso.

3.3. In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (sentenze del Tribunale federale 2C_629/2007 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3 novembre 2004 consid. 2.1).

4.

Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata, l'UFCOM ha confermato l'obbligo del ricorrente al pagamento del canone per la ricezione dei programmi radiofonici a titolo commerciale I a far tempo dal 1° ottobre 2009. L'autorità inferiore ha ritenuto infatti che, malgrado il ricorrente sia esentato dal pagamento del canone per la ricezione dei programmi radiofonici (e televisivi) a titolo privato in quanto beneficiario di prestazioni complementari alla rendita AVS/AI, egli sia tenuto al pagamento dello stesso a titolo commerciale I per l'attività di tassista che svolge saltuariamente con la forma della ditta individuale, denominata A._____, A1._____.

Il ricorrente contesta anzitutto che sia stato lui ad annunciarsi per la ricezione dei programmi radiofonici a titolo commerciale I. Egli dichiara pure di avere un grado di invalidità del 60% e di essere posto al beneficio di una rendita AVS/AI rispettivamente di prestazioni complementari a

quest'ultima. Tale condizione lo ha portato ad essere esentato dal pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi a titolo privato. Il ricorrente asserisce inoltre di esercitare l'attività di tassista sotto forma di ditta individuale (A._____, A._____) soltanto occasionalmente e che il reddito generato da tale impiego costituisce una minima parte delle sue entrate annuali. Per tutti questi motivi, il ricorrente sostiene quindi di non dover pagare alcunché a titolo commerciale visto persino che egli non fa uso della radio quando esercita l'attività di tassista, ma servendosi dell'auto privata – per la quale beneficia dell'esenzione dal canone – l'apparecchio sarebbe teoricamente a disposizione.

5.

Posto che non è determinante la questione a sapere se sia stato il ricorrente ad annunciarsi quale cliente commerciale o se l'assoggettamento sia avvenuto d'ufficio, occorre verificare se, nel caso concreto, il ricorrente è tenuto al pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici a titolo commerciale I.

5.1. Ai sensi dell'art. 58 ORTV la ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti (cpv. 1), è considerata nell'ambito dell'attività professionale se i programmi radiotelevisivi sono captati nell'azienda a scopo di intrattenimento o di informazione del personale (cpv. 2), oppure è considerata per utilizzo commerciale se i programmi radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi. Quest'ultima tipologia di utilizzo si differenzia ancora in tre categorie a dipendenza del numero di apparecchi di ricezione (I da 1 a 10, II da 11 a 50, III 51 o più apparecchi).

5.2. Secondo l'art. 64 cpv. 1 ORTV, su domanda scritta, l'organo di riscossione del canone esenta dall'obbligo di pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) e presentano una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.

5.3. Nel caso in rassegna, il ricorrente è posto al beneficio di una rendita AVS/AI per un grado di invalidità pari al 60% nonché di prestazioni complementari alla stessa. Per questo motivo, conformemente a quanto

suesposto (consid. 5.2.), egli è stato esentato dal pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi a titolo privato. Tuttavia, tenuto conto del citato grado d'invalidità, il ricorrente – titolare della ditta individuale A._____, A1._____ – svolge sporadicamente l'attività di tassista utilizzando l'auto privata. Per questo motivo, posto che, nell'auto privata utilizzata anche per l'attività di tassista c'è una radio e che essa può fungere da intrattenimento per i clienti, l'autorità inferiore ha confermato l'obbligo per il ricorrente di pagare il canone per la ricezione dei programmi radiofonici a titolo commerciale I.

Secondo l'autorità inferiore, il ricorrente non può essere esentato dal pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici a titolo commerciale I posto che occorre fare una distinzione tra il suo statuto privato e lo statuto commerciale della ditta individuale del quale egli è titolare. In effetti, l'autorità inferiore ritiene che il criterio di esenzione su richiesta previsto dall'art. 64 cpv. 1 ORTV sia applicabile unicamente alle persone fisiche dato che un'attività commerciale non può ricevere prestazioni complementari annue secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a della LPC.

A mente dello scrivente Tribunale, il ragionamento dell'autorità inferiore va censurato. Anzitutto, una ditta individuale non iscritta al registro di commercio non ha personalità giuridica propria. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui un'attività commerciale non è una persona fisica è da considerarsi quanto meno imprecisa e fuorviante. Una ditta individuale non iscritta al registro di commercio è sostanzialmente da considerare come la persona fisica che la dirige. Oltre a ciò, nel caso in rassegna ci si trova di fronte ad una situazione particolare che merita un ulteriore approfondimento. Infatti, la distinzione operata dall'autorità inferiore – oltre ad essere inesatta – non tiene sufficientemente conto delle particolari interconnessioni che caratterizzano la fattispecie. In primis si rileva che, per lo svolgimento dell'attività di tassista, il ricorrente utilizza la sua auto privata munita di un apparecchio per la ricezione di programmi radiofonici. Ciò significa che la radio all'origine della presente vertenza è la medesima che il ricorrente utilizza anche a titolo privato. Di conseguenza, seguendo il ragionamento dell'autorità inferiore, il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento del canone commerciale per un apparecchio già gravato dal canone a titolo privato. In una simile circostanza – che costituisce certamente un caso limite – lo scrivente Tribunale ritiene maggiormente ragionevole valutare quale utilizzo dell'apparecchio è effettivamente preponderante. In secondo luogo, va tenuto conto del fatto che al ricorrente è riconosciuta un'invalidità del 60% che gli dà diritto ad una rendita AVS/AI nonché ad una prestazione

complementare ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LPC. Questa condizione permette al ricorrente di essere esentato dal pagamento del canone a titolo privato. A maggior ragione la decisione dell'autorità inferiore pare inappropriata posto che il ricorrente dovrebbe pagare il canone a titolo commerciale a causa della presenza di un apparecchio per il quale è già stato esentato a titolo privato.

Si rileva infine che il ricorrente svolge l'attività di tassista soltanto sporadicamente per arrotondare l'entrata garantitagli dalla rendita AVS/AI e dalla prestazione complementare. In effetti il reddito generato da questo impiego corrisponde circa al 35% del reddito totale dichiarato dal ricorrente. Oltretutto, a riprova della modesta incidenza dall'attività in questione, si consideri che per il calcolo delle prestazioni complementari alla rendita AVS/AI è già stato tenuto debito conto anche del reddito generato dalla stessa.

5.4. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione dell'autorità inferiore, risulta errata, eccessiva e, comunque, poco proporzionata alla realtà della concreta fattispecie che – lo si ribadisce – rimane comunque un caso limite. Pertanto, considerato anche lo spirito di semplificazione della revisione della legge sulla radiotelevisione, secondo cui – in futuro – le imprese con un fatturato annuo inferiore a CHF 500'000.- potrebbero essere esentate dal pagamento del canone, il ricorso va accolto.

6.

In applicazione degli art. 63 cpv. 1 e cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32), non sono prelevate spese processuali. Il Servizio finanziario del Tribunale restituirà al ricorrente, parte vincente, l'anticipo versato.

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Con riferimento all'art. 7 cpv. 4 TS-TAF se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. Nella presente procedura, la causa non può essere considerata complessa, né tantomeno essa può aver occasionato delle spese eccessive. Per questo motivo, lo scrivente Tribunale ritiene di non concedere al ricorrente – che ha pure agito personalmente senza farsi assistere da un legale – alcun importo a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**1.**

Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFCOM del 3 ottobre 2011 è annullata.

2.

Non vengono prelevate spese processuali. L'importo di fr. 500.- versato dal ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà integralmente restituito. A tal fine, il ricorrente è invitato a comunicare al Tribunale amministrativo federale il numero di conto sul quale effettuare il versamento.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- Billag SA (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Federico Pestoni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art 46 cpv. 1 lett. b. LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: